

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3650 del 12/07/2017
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BELLONI LAMIERE DI BELLONI MARCO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ' DI TRANCIATURA, TAGLIO LAMIERE DI QUALITÀ' CON FIAMMA OSSIDRICA, LAVORAZIONI MECCANICHE E CARPENTERIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), FRAZ. CASONI DI GARIGA, VIA CELLINI N. 6/8
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3773 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici LUGLIO 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA BELLONI LAMIERE DI BELLONI MARCO & C. S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI TRANCIATURA, TAGLIO LAMIERE DI QUALITÀ CON FIAMMA OSSIDRICA, LAVORAZIONI MECCANICHE E CARPENTERIA SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), FRAZ. CASONI DI GARIGA, VIA CELLINI N. 6/8

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta **BELLONI LAMIERE DI BELLONI MARCO & C. SNC**, trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Podenzano), con nota del nota 12863 del 1.12.2017 (prot. n. 13492 in pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "tranciatura, taglio lamiera di qualità con fiamma ossidrica, lavorazioni meccaniche e carpenteria" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conseguenza di una modifica sostanziale della situazione emissiva dello stabilimento;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- la documentazione integrativa pervenuta tramite nota del SUAP del 17.2.2017 (prot. Arpae n. 1799 di pari data);
- l'ulteriore documentazione integrativa pervenuta tramite nota del SUAP del 4.4.2017 (prot. Arpae n. 3960 del 5.4.2017);

PRESO ATTO che:

- lo stabilimento risulta autorizzato ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con DD n. 2038 del 30.9.2011 della Provincia di Piacenza, confluita nel provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 156/2011 del 28.5.2011 del Comune di Podenzano;
- la modifica dello stabilimento riguarda la dismissione delle emissioni E2, E4, E5 ed E6 e l'inserimento di due nuovi pantografi generanti le emissioni E7 ed E8;
- le eventuali operazioni di molatura saranno effettuate solo in caso di necessità lasciando le lamiere sui pantografi da taglio sfruttandone l'aspirazione;
- per quanto attiene le operazioni meccaniche di sbavatura, fresatura e raddrizzatura alla pressa il gestore ritiene che non generino emissioni di polveri da momento che si sviluppa un truciolo pesante di grosso calibro;
- viene dichiarato che sono presenti solo scarichi di acque reflue di tipo domestico recapitanti nel collettore fognario comunale;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota 7.3.2017,

prot. n. 2597;

- parere favorevole formulato dal Comune di Podenzano con nota 21.3.2017 prot. n. 23.3.2017 (acquisita agli atti il 22.3.2017 con prot. n. 3204) in merito agli aspetti di compatibilità urbanistico edilizia relativamente alla matrice aria;
- parere favorevole formulato dal Comune di Podenzano con nota 22.6.2017 prot. n. 23.3.2017 (acquisita agli atti il 22.3.2017 con prot. n. 3204) in merito agli aspetti di compatibilità urbanistico edilizia relativamente alla matrice rumore;
- parere favorevole dell'Azienda USL di Piacenza espresso con nota 28.4.2017, prot. n. 33042 (prot. Arpae n. 4913 del 2.5.2017), con il quale si fa presente inoltre che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza dell'ossigeno liquido a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CPL;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D. Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale n. 5 del 30/4/2008 e s.m.i. dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta BELLONI LAMIERE DI BELLONI MARCO & C. SNC;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BELLONI LAMIERE DI BELLONI MARCO & C. SNC** (COD. FISC / P.IVA 00302500335) per l'attività di "tranciatura, taglio lamiera di qualità con fiamma ossidrica, lavorazioni meccaniche e carpenteria" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano (PC), Fraz. Casoni di Gariga, via Cellini n° 6/8 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 PANTOGRAFO CN2

Portata massima	5400	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 PANTOGRAFO CN3

Portata massima	9600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 PANTOGRAFO CN5

Portata massima	3500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 PANTOGRAFO CN4

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	240	gg/anno
Altezza minima	9,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	5	mg/Nm ³

- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo U.N.I.CHIM. 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - metodo UNICHIM M.U. 543 o UNI 9969 o analizzatore con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
- la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particolare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;

- e) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- f) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- g) il termine ultimo di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni E7 ed E8 è fissato a **tre mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
- h) il termine ultimo di messa a regime degli impianti di cui degli impianti di cui alle emissioni E7 ed E8 è fissato a **quattro mesi** dalla data del rilascio dell'AUA;
- i) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- j) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati ad E7 ed E8 in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
3. **di fare salvo** che il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (SUAP anche per il Comune di Podenzano) sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 con DD n. 2038 del 30.9.2011 della Provincia di Piacenza, confluita nel provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 156/2011 del 28.5.2011 del Comune di Podenzano;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.